



BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 8
DELL' 11 FEBBRAIO 2021
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 6
DEL 10 FEBBRAIO 2021

SO 08

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_SO8_1_LRE_2_1_TESTO

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Art. 1 finalità e definizione

Art. 2 misure a sostegno dei settori culturale e sportivo

Art. 3 misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo

Art. 4 ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali

Art. 5 sostegno e rilancio degli impianti natatori

Art. 6 programmazione politiche di ricerca e innovazione nel campo culturale per il tramite del cluster regionale cultura e creatività

Art. 7 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2020

Art. 8 modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2020

Art. 9 disposizioni finanziarie

Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 finalità e definizione

1. La presente legge, al fine di fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionale.

2. Ai sensi della presente legge, si intende per luoghi della cultura: le sale teatrali e cinematografiche, gli auditorium, i musei, le biblioteche, gli archivi, gli spazi espositivi, i parchi archeologici.

Art. 2 misure a sostegno dei settori culturale e sportivo

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle attività.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono concesse a favore di soggetti, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.

3. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le sovvenzioni sono concesse e contestualmente erogate sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati; le sovvenzioni sono concesse in misura forfetaria e si intendono erogate a titolo definitivo a favore dei beneficiari.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della com-

petente Commissione consiliare, sono individuate le tipologie di beneficiari, i requisiti dei medesimi, le tipologie di attività culturali o sportive, o di beni del patrimonio culturale o di luoghi della cultura regionali in gestione, a cui si rivolge il sostegno, i criteri e le modalità di richiesta e di concessione delle sovvenzioni, e le risorse da assegnare.

Art. 3 misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo

1. Al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali.
2. I progetti di cui al comma 1, per temi affrontati e modalità organizzative, si pongono l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile.
3. Al procedimento contributivo di cui al comma 1 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
4. Gli incentivi sono concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, anche persone fisiche esercenti arti e professioni, imprenditori individuali.
5. Con uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 3.

Art. 4 ulteriori misure per la ripartenza del settore culturale e di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le attività culturali e sociali dei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 nel limite massimo ognuno di 60.000 euro agli enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e che coinvolgano almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno una associazione che intendano utilizzare o già utilizzino parte dei beni oggetto del progetto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il servizio competente in materia di attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più bandi nei quali vengono definiti termini e modalità di presentazione delle domande, di erogazione anche anticipata e di rendicontazione dei contributi concessi, nonché criteri di valutazione delle stesse.

Art. 5 sostegno e rilancio degli impianti natatori

1. Al fine di fronteggiare la crisi congiunturale degli impianti sportivi natatori correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di rilanciare le attività sportive negli impianti medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 rapportate alle spese per il funzionamento degli impianti, nonché delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 per progetti regionali di rilancio del settore, a favore dei proprietari degli impianti o dei gestori dei medesimi, con priorità ai progetti che interessano gli impianti a valenza comprensoriale, intendendosi per tale l'impianto a servizio di più Comuni o con il maggior numero di

atleti tesserati frequentanti.

2. Il contributo di cui al comma 1, previa procedura valutativa delle domande, è concesso con priorità qualora il proprietario dell'impianto si impegni al cofinanziamento. Il cofinanziamento può essere approntato dal proprietario anche insieme agli altri soggetti interessati, nel caso di impianto comprensoriale.

3. Per le finalità previste dal comma 1, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui ai commi 1 e 2, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo, le modalità del cofinanziamento.

Art. 6 programmazione politiche di ricerca e innovazione nel campo culturale per il tramite del cluster regionale cultura e creatività

1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali correlate alla crescita e al consolidamento del tessuto produttivo regionale, sostiene iniziative finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e innovazione, attuate tramite il soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività di cui all'articolo 7, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nel rispetto di programmi definiti, sentiti gli uffici competenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, per le attività istituzionali riguardanti:

- a) la predisposizione, revisione, implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);
- b) la partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea relative ai settori di appartenenza dei cluster, cui la Regione aderisce nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente (S3);
- c) la partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali ai quali aderiscono i cluster;
- d) attività strumentali rispetto a quelle di cui alle lettere a), b) e c);
- e) la promozione di iniziative rivolte alle celebrazioni di "Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025".

Art. 7 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2020

1. All'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 dopo le parole <<plessi scolastici o a uso scolastico>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi>>;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

<<22 bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.>>;

c) al comma 23 dopo le parole <<Per le finalità di cui al comma 22>> sono inserite le seguenti: <<e 22 bis>>, le parole <<di cui al comma 22>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi medesimi>> e le parole <<degli ambienti>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 25, della legge regionale 15/2020, come integrato dal comma 1, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia destina le risorse già trasferite nel 2020 ai sensi dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 15/2020 e non utilizzate.

Art. 8 modifica all'articolo 2 della legge regionale 10/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole <<della legge regionale 12/2017>> sono inserite le seguenti: <<, dei contributi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019, dei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, dei contributi di cui all'articolo 13>>.

Art. 9 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 1, si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
7. Agli oneri derivanti dal disposto dei commi 2 e 5, si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2020 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.
8. Agli oneri derivanti dal disposto dei commi 3 e 4, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Al fine di provvedere all'integrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
11. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 10, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 10 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 febbraio 2021

FEDRIGA

SPESE

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 122 esercizio 2021
ATTO: LR 2021 122				
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
TITOLO				
	residui presunti	27.037.811,75		27.037.811,75
	previsione di competenza	36.748.274,74	-200.000,00	36.548.274,74
	previsione di cassa	47.601.238,62		47.601.238,62
Totale programma	01 SPORT E TEMPO LIBERO	29.275.671,57	200.000,00	29.275.671,57
	previsione di competenza	27.086.208,33	-200.000,00	27.086.208,33
	previsione di cassa	54.016.098,44		54.016.098,44
TOTALE MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	33.298.057,64	200.000,00	33.298.057,64
	residui presunti	49.352.706,02	-200.000,00	49.352.706,02
	previsione di competenza	64.361.928,97		64.361.928,97
MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI			
Programma	03 ALTRI FONDI			
TITOLO	1 SPESE CORRENTI			
	residui presunti	84.343.545,22	-6.320.000,00	78.023.545,22
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
	residui presunti	192.240.673,45	200.000,00	192.440.673,45
	previsione di competenza			
	previsione di cassa			
Totale programma	03 ALTRI FONDI	0,00	200.000,00	0,00
	residui presunti	225.848.678,83	-6.320.000,00	219.728.678,83
	previsione di competenza	0,00		0,00
	previsione di cassa			

Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2021	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2021 122 esercizio 2021
			in aumento	in diminuzione	
ATTO: LR 2021 122					
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				0,00
	residui presunti				
	previsione di competenza	314.113.957,09			307.993.957,09
	previsione di cassa	495.538.884,63	200.000,00	-6.320.000,00	495.538.884,63
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti				
	previsione di competenza		6.520.000,00	-6.520.000,00	
	previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	2.235.925.120,47			2.235.925.120,47
	previsione di competenza	7.791.186.027,91	6.520.000,00	-6.520.000,00	7.791.186.027,91
	previsione di cassa	9.732.698.052,93			9.732.698.052,93

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo degli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 è il seguente:

Art. 32 ante

(Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

Art. 32

(Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

Art. 32 bis

(Acconto degli incentivi)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fidejussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 32 ter

(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 32 quater
(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiario degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

Art. 32 quinquies
(Variazioni sostanziali delle attività programmate)

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

Art. 32 sexies
(Commissioni di valutazione)

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

Art. 33
(ABROGATO)

Art. 34
(Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 30
(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, vedere la nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7, commi da 19 a 22, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

-Omissis-

19. Al fine di stimolare le caratteristiche di innovazione e le potenzialità delle imprese culturali e creative regionali, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di servizi e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le realtà regionali attive in tale ambito, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster regionale cultura e creatività. Il cluster viene definito ai sensi della normativa europea in materia, quale soggetto deputato a potenziare il settore culturale e creativo, riconosciuto come eccellenza a livello nazionale, e a mettere a sistema tutti gli attori coinvolti, per potenziare l'attrattività della Regione da un punto di vista culturale.

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale, in continuità con le azioni di sistema già sviluppate in sinergia con i principali stakeholder di riferimento anche nell'ambito dei progetti europei attuati dalla Regione in materia di sostegno ai settori culturale e creativo, e nell'ambito delle iniziative condotte nell'anno 2018 ai sensi del comma 2 bis.1 dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è autorizzata a pubblicare un bando per raccogliere candidature finalizzate a divenire soggetto gestore del cluster regionale cultura e creatività.

21. Il bando di cui al comma 20 è emanato dalla Direzione centrale cultura e sport, e stabilisce tra l'altro:

- a) le tipologie di soggetti ammissibili a presentare la candidatura a divenire gestore del cluster regionale cultura e creatività; il soggetto gestore è una persona giuridica, ivi inclusi soggetti costituiti in associazioni temporanee di scopo ovvero in forma consortile, che ha o si impegna a stabilire una sede operativa sul territorio regionale;
- b) le tipologie di costi ammissibili;
- c) la procedura di presentazione e selezione delle candidature;
- d) le modalità e l'intensità di erogazione del contributo regionale;
- e) le modalità e i termini di rendicontazione del contributo;
- f) le procedure di verifica sul funzionamento del cluster.

22. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 34.

-Omissis-

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

-Omissis-

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, **ivi comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.**

22 bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati e diversi da quelli già oggetto di finanziamento di cui al comma 22, nonché con riferimento al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi.

23. Per le finalità di cui al comma 22 **e 22 bis** le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive **di cui ai commi medesimi** e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione **[degli ambienti]**.

24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.

25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

-Omissis-

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Conferma entità del contributo e sovvenzione)

1. Al fine di sostenere i settori della cultura e dello sport, è confermata l'entità degli incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 a valere sulle disposizioni della legge regionale 16/2014, dei contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4/2018, del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 27/2014, del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 12/2017, **dei contributi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale 24/2019, dei contributi di cui agli articoli 26, 30, 33, comma 2, e 34 della legge regionale 23/2015, dei contributi di cui all'articolo 13** e dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 limitatamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 8/2003 anche laddove le attività oggetto di incentivo siano state o siano modificate nelle modalità, tempi o luoghi di svolgimento, ridotte, spostate o altrimenti riprogrammate, in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Qualora in sede di rendicontazione degli incentivi di cui al comma 1, venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, la quota residua, nella misura massima del 20 per cento dell'incentivo medesimo, è mantenuta in capo al beneficiario a titolo di sovvenzione in relazione al pregiudizio subito in conseguenza dell'emergenza COVID-19. In tal caso, il beneficiario trasmette all'autorità concedente, a titolo di rendicontazione, una relazione sull'utilizzo della quota trattenuta a titolo di sovvenzione.

3. Il comma 2 non si applica agli incentivi di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014.

4. La sovvenzione di cui al comma 2 è cumulabile con ulteriori sovvenzioni, incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 49

(Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi 30 esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non

utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 è il seguente

Art. 5

(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.

1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:

- a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;
- b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;
- c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.

2 (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 48

(Fondi di riserva)

-Omissis-

3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Art. 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
 - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
 - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
 - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
 - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
 - g bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

-Omissis-

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 è il seguente:

Art. 8

(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
 - a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

- b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
 - c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
 - d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
 - e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;
 - f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
 - g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge

n. 122

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 28 dicembre 2020 e assegnato alla V Commissione permanente il 30 dicembre 2020;
- esaminato dalla V Commissione permanente e approvato a maggioranza, con modifiche, nella seduta del 20 gennaio 2021, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Di Bert e Tosolini e, di minoranza, dei consiglieri Honsell e Iacop;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana del 1° febbraio e antimeridiana del 2 febbraio 2021 e, in quest'ultima seduta, approvato all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 659 dd. 9 febbraio 2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, e servizi generali